



(Medaglia d'Oro
al valor militare
per attività partigiana)

PROVINCIA DI AREZZO

REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA PROVINCIALE



(Medaglia d'Oro
al valor militare
per attività partigiana)

PROVINCIA DI AREZZO

Indice

CAPO I- Disciplina del funzionamento ed organizzazione del Servizio Avvocatura della Provincia di Arezzo

ART.1

Ambito di applicazione

ART.2

Principi di autonomia e indipendenza

ART. 3

Funzioni

ART. 4

Responsabile dell'Avvocatura

ART. 5

Rappresentanza in giudizio dell'Ente

ART. 6

Personale di supporto e dotazione strumentale

ART. 7

Ricezione degli atti giudiziari

ART. 8

Convenzione con altri Enti

ART. 9

Domiciliazioni

ART.10

Doveri di collaborazione

ART. 11

Atti sottratti all'accesso

ART. 12

Pratica forense

ART.13

Incompatibilità

ART. 14

Anticipazioni risorse finanziarie

ART. 15

Tassa di Iscrizione all'Albo degli Avvocati, Polizza Assicurativa, Formazione e Raccolte Giuridiche

CAPO II- Disciplina dei compensi professionali spettanti agli Avvocati della Provincia di Arezzo

ART. 16

Oggetto



(Medaglia d'Oro
al valor militare
per attività partigiana)

PROVINCIA DI AREZZO

ART. 17

Oggetto del compenso

ART. 18

Quantificazione dei compensi

ART. 19

Compensi in caso di costituzione congiunta con avvocati esterni

ART. 20

Corresponsione dei compensi

ART. 21

Liquidazione dei compensi

ART. 22

Compensi per domiciliazione

ART. 23

Rinvii

CAPO III- Disciplina dell'attività pareristica dell'Avvocatura Provinciale

ART. 24

Ambito di applicazione

ART. 25

Oggetto e forma del parere legale

ART. 26

Caratteristiche della funzione consultiva

ART. 27

Modalità di richiesta del parere legale

ART. 28

Indipendenza dei soggetti che rilasciano il parere

ART. 29

Termini

ART. 30

Accesso ai pareri

ART. 31

Riserva di ricorso all'ausilio di professionisti esterni

ART. 32

Relazione annuale

Art. 33

Interventi in Consiglio Provinciale



(Medaglia d'Oro
al valor militare
per attività partigiana)

PROVINCIA DI AREZZO

CAPO IV – Disposizioni finali

ART. 34

Abrogazioni, rinvii e entrata in vigore



(Medaglia d'Oro
al valor militare
per attività partigiana)

PROVINCIA DI AREZZO

CAPO I- Disciplina del funzionamento ed organizzazione del servizio Avvocatura della Provincia di Arezzo

ART.1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è adottato al fine di disciplinare le attività, le funzioni e la gestione dei rapporti dell'Avvocatura Provinciale della Provincia di Arezzo, attualmente denominata "Servizio amministrativo legale", come da struttura organizzativa e relative competenze di cui al Decreto Presidenziale n. 35 del 1° aprile 2022 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'Avvocatura Provinciale provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Provincia di Arezzo, secondo le norme contenute nel presente Regolamento e vi provvede attraverso:
 - a) attività di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente;
 - b) attività di consulenza legale.

ART.2

Principi di autonomia e indipendenza

1. Nell'ambito delle proprie competenze, l'attività dell'Avvocato è informata ai principi di piena autonomia e indipendenza così come previsto dall'art. 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense".
2. L'Avvocato provinciale, collocato nella struttura dell'Ente, esplica i propri compiti difensivi in piena autonomia, nel rispetto della professionalità e dignità della professione forense con estraneità rispetto all'apparato amministrativo e burocratico e ad esso non possono essere affidate attività di gestione amministrativa. Il medesimo non può essere soggetto a vincoli di subordinazione gerarchica rispetto ai Dirigenti e possiede pari dignità ed autonomia nell'espletamento della sua attività professionale.
3. L'Avvocato risponde unicamente al Presidente nell'adempimento del suo mandato professionale, pur corrispondendo direttamente con i Dirigenti dei vari Uffici per l'acquisizione delle notizie e dei documenti ed atti utili ai fini della esecuzione del mandato e della difesa dell'Ente.
4. L'Amministrazione Provinciale garantisce l'applicazione degli istituti contrattuali connessi alla specificità dell'attività svolta, caratterizzata da alta professionalità, competenza e responsabilità, al fine di riconoscere un inquadramento normativo ed economico adeguato alla specificità del ruolo professionale esercitato.



(Medaglia d'Oro
al valor militare
per attività partigiana)

PROVINCIA DI AREZZO

5. L'Avvocato è tenuto al rispetto delle norme di deontologia e condotta professionale, nonché di ogni altra disposizione dell'Ordine professionale. Oltre a tali obblighi è tenuto al rispetto delle norme di organizzazione dell'Ente, del Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni, del Codice disciplinare, delle norme in materia di anticorruzione e trasparenza, nonché delle linee programmatiche alle quali raccorda la propria attività concorrendo in via strumentale al raggiungimento degli obiettivi. È, inoltre, tenuto al rispetto delle norme finanziarie e contabili inerenti all'ordinamento degli enti locali.

ART. 3

Funzioni

1. L'Avvocatura svolge le seguenti funzioni:
- A. Contenziosa: esercita in via esclusiva la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Amministrazione sia nelle cause attive che passive, sia in sede giudiziaria che extragiudiziarie (ivi inclusi i procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita) con esclusione dei procedimenti già riservati ad altri soggetti (ad es. in materia tributaria e/o sanzioni per violazione del codice della strada) per i quali è normativamente previsto che l'Amministrazione possa stare in giudizio personalmente, tramite propri funzionari interni ai quali comunque, se del caso, si può affiancare o sostituire.
- Dalla funzione contenziosa sono espressamente escluse quelle attività che implicano lo svolgimento di mansioni di carattere meramente amministrativo.
- B. Consultiva: presta la propria consulenza senza limiti di materia agli organi istituzionali e amministrativi della Provincia per questioni di carattere giuridico di particolare complessità.
- L'Avvocatura esprime il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione dei giudizi.
- Su richiesta del Segretario generale ovvero dei singoli Dirigenti, l'Avvocatura:
- a) può esaminare i progetti di Regolamenti e capitoli redatti dagli Uffici;
 - b) può predisporre transazioni giudiziali e stragiudiziali, d'accordo con gli Uffici interessati oppure esprimere pareri su transazioni predisposte da questi ultimi;
 - c) recupera i crediti dell'Amministrazione, su richiesta dei singoli uffici che devono fornire adeguata documentazione.

ART. 4

Responsabile dell'Avvocatura

1. Il Dirigente del Settore I "Affari Legali-Programmazione-organizzazione" con proprio atto organizzativo, individua il Responsabile dell'Avvocatura.



(Medaglia d'Oro
al valor militare
per attività partigiana)

PROVINCIA DI AREZZO

2. Al fine di assicurare con la massima funzionalità la rappresentanza processuale dell'Ente in giudizio, il mandato alle liti per il singolo affare giudiziario viene rilasciato dal Presidente al Responsabile dell'Avvocatura, il quale ha il dovere di leale collaborazione nell'approntare la migliore difesa per l'Ente. Il Responsabile dell'Avvocatura terrà conto delle attività di collaborazione e/o sostituzione processuale, laddove significative.

ART. 5

Rappresentanza in giudizio dell'Ente

1. In giudizio, la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza dell'Amministrazione spettano, in via ordinaria, all'Avvocatura.
2. L'Avvocato esercita le sue funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni per le quali è abilitato, secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio.
3. All'Avvocato viene conferita dal Presidente, di volta in volta, procura alle liti per l'assunzione della rappresentanza legale e difesa dell'Ente, previa relazione dirigenziale e successivo decreto sindacale di incarico, ad eccezione dei casi di urgenza.
4. Il procedimento relativo alla formalizzazione della rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione Provinciale è articolato nel modo seguente:
 - a) in caso di resistenza in giudizio il Responsabile dell'Avvocatura, a seguito della ricezione dell'atto, esprime parere alla resistenza alla luce dell'istruttoria del Servizio competente rispetto al procedimento da cui si è generato il contenzioso. La costituzione in giudizio è preceduta da determinazione dirigenziale di resistenza in giudizio.
 - b) in caso di azione giudiziaria da intraprendersi da parte della Provincia, il Dirigente del Settore interessato propone l'azione all'Avvocatura Provinciale, che rilascia il proprio parere legale in merito all'opportunità di agire e successiva determinazione dirigenziale di attivazione.
5. È facoltà del Presidente attribuire il mandato ad uno o più legali esterni, sia in via esclusiva, sia unitamente ad un avvocato interno, in ragione della particolare complessità della controversia, della necessità di specifica abilitazione professionale, dell'eccessivo carico di lavoro dell'Avvocatura Provinciale e comunque di ogni altra situazione congruamente motivata, che renda difficoltosa la gestione della pratica da parte dell'Avvocatura interna. Tale affidamento di incarico ad un legale esterno all'Ente avverrà secondo le modalità stabilite nel capo III del presente Regolamento.
6. Nel caso di invito ad aderire ad un accordo di negoziazione assistita, o partecipare ad un procedimento di mediazione, qualora non sia interesse dell'amministrazione partecipare per palese infondatezza della richiesta l'Avvocatura è autorizzata a rispondere negativamente senza alcuna preven-



(Medaglia d'Oro
al valor militare
per attività partigiana)

PROVINCIA DI AREZZO

tiva autorizzazione, nel caso in cui la risposta debba essere positiva, l'Avvocato dovrà invece essere espressamente autorizzato dal Dirigente.

ART. 6

Personale di supporto e dotazione strumentale

1. Il Servizio amministrativo legale è composto, oltre che dall'Avvocato interno, anche da personale amministrativo di supporto al medesimo, per lo svolgimento dell'attività non professionale.
2. Tale personale è gestito dal Responsabile del servizio, il quale assicura direttamente e a mezzo del personale di supporto, piena collaborazione all'Avvocatura, sia in ordine alla effettuazione delle mansioni proprie della stessa che in relazione all'approvvigionamento di mezzi necessari per il suo funzionamento.
3. La dotazione strumentale è assicurata in base alle capacità e disponibilità finanziaria dell'Ente e deve in ogni caso rispondere a criteri di efficacia, modernità e competitività, al fine di assicurare nel miglior modo possibile l'esercizio delle funzioni dell'Avvocatura.

ART. 7

Ricezione degli atti giudiziari

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attività dell'Avvocatura, i soggetti incaricati di ricevere gli atti notificati all'Amministrazione ed al suo legale rappresentante hanno l'obbligo di farne pervenire la copia all'Avvocatura senza indugio e comunque non **oltre** giorni cinque.

ART. 8

Convenzione con altri Enti

1. La Provincia di Arezzo, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha facoltà di costituire un ufficio unico amministrativo legale, per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati, stipulando convenzioni con altri Comuni, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000.
2. Tale previsione deve avvenire nel pieno rispetto dell'art. 23 della legge sull'ordinamento forense; pertanto, tale ufficio unico dovrà avere un sistema organizzativo unitario, sotto il profilo del personale amministrativo dedicato (distaccato dagli Enti partecipanti), delle risorse strumentali assegnate, dei locali da adibire a sede, delle attività collaterali da svolgere ed osservando tutti gli altri presupposti previsti dalla legge forense.

ART. 9

Domiciliazioni



(Medaglia d'Oro
al valor militare
per attività partigiana)

PROVINCIA DI AREZZO

1. Nell'ipotesi in cui la controversia giudiziale sia o debba essere radicata presso Organi Giudiziari situati in località diverse da Arezzo, qualora lo si ritenga opportuno il Presidente, su indicazione dell'Avvocatura e previa determinazione dirigenziale e decreto sindacale di incarico, potrà nominare come domiciliatario un avvocato esterno, scelto e remunerato in base ai criteri indicati nel capo III del presente Regolamento.

ART.10

Doveri di collaborazione

1. I singoli Servizi e gli Uffici provinciali sono tenuti a fornire all'Avvocatura, entro i tempi dalla stessa indicati, tutti i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quant'altro necessario per l'adempimento dei suoi compiti professionali, ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio.
2. Eventuali pregiudizi derivanti da ritardi ed inadempienze degli uffici provinciali non potranno essere attribuiti all'Avvocatura, nè ad alcuno dei suoi componenti.

ART. 11

Atti sottratti all'accesso

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in virtù del segreto professionale ed in ottemperanza all'obbligo di non divulgazione già previsto dall'ordinamento, anche al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e parte difesa, sono sottratti all'obbligo di accesso i seguenti documenti:
 - a) pareri resi in relazione alla lite potenziale o in atto, secondo quanto meglio esplicitato al successivo art. 32 del presente Regolamento;
 - b) atti defensionali e relative consulenze tecniche;
 - c) corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b).
2. Ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 241 del 1990 sono sottratti all'accesso anche i rapporti e gli atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziaria e contabile.

ART. 12

Pratica forense

1. Presso l'Avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato secondo le modalità e i tempi indicati espressamente nella legge che regola l'ordinamento forense.
2. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione e non può durare oltre dodici mesi.



(Medaglia d'Oro
al valor militare
per attività partigiana)

PROVINCIA DI AREZZO

3. Per lo svolgimento della pratica forense è necessario che il Responsabile del Servizio Amministrativo legale che intende accogliere un praticante abbia almeno cinque anni di iscrizione all'Albo professionale e sia in regola formazione continua, che costituisce titolo per l'iscrizione e il mantenimento della stessa negli elenchi previsti da specifiche normative o convenzioni, o comunque indicati dal Consiglio dell'Ordine su richiesta dell'Ente, per accettare il praticante.
4. Il praticante non può avere pendenze giudiziarie o stragiudiziali in cui sia controparte la Provincia di Arezzo.
5. Il Responsabile del Servizio amministrativo legale potrà accogliere fino a tre praticanti. L'Avvocato ha il dovere di seguire il praticante sia nello svolgimento dell'attività in studio, sia nella partecipazione alle udienze, assicurando l'effettività della pratica e favorendo la proficuità della stessa al fine di consentirne una adeguata formazione. Oltre a trasmettere al praticante le tecniche della professione forense, l'avvocato è tenuto a formare il praticante sulla deontologia professionale, ispirandolo all'osservanza dei relativi principi e doveri.
6. Il praticante ha il dovere di svolgere il tirocinio con cura attenta e scrupolosa, osservando il segreto professionale e comunque mantenendo il massimo riserbo su tutte le notizie e le informazioni acquisite nel corso del tirocinio e rispettando le norme del codice deontologico forense.
7. Al praticante deve essere assegnato all'interno dell'ufficio uno spazio idoneo ed adeguatamente attrezzato allo svolgimento dell'attività professionale.
8. Per l'attività effettivamente svolta a favore del servizio, dal conseguimento del patrocinio, deve essere riconosciuto al praticante il rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate. Compatibilmente con le effettive disponibilità di bilancio, qualora sia espressamente previsto nel Bando di selezione, al praticante potrà essere riconosciuto un rimborso forfettario mensile.
9. Il praticante avvocato è tenuto a rispettare tutti gli adempimenti previsti dall'Ordine degli Avvocati per il riconoscimento del periodo di pratica forense. Il mancato riconoscimento del periodo determinato da inadempimento dei propri obblighi comporterà la cessazione del rapporto con l'Avvocatura provinciale.
10. Al praticante non deve essere affidata attività di segreteria, non intendendosi per tale l'attività di cancelleria finalizzata all'integrazione della pratica. L'avvocato è impegnato sul suo onore e nel rispetto dei doveri di correttezza e lealtà all'osservanza di tutti gli obblighi e i doveri stabiliti dall'art. 41 della legge 247/12 e dall'art. 40 del Codice deontologico forense e dal presente regolamento, la violazione dei quali costituisce infrazione disciplinare.
11. L'individuazione dei praticanti è operata previo avviso pubblico in cui sono definiti il numero dei praticanti da reclutare ed i criteri di selezione da applicarsi in caso di istanze superiori ai posti disponibili.



(Medaglia d'Oro
al valor militare
per attività partigiana)

PROVINCIA DI AREZZO

12. L'individuazione dei praticanti è effettuata dal Dirigente del Settore I "Affari Legali-Programmazione-organizzazione" di concerto con il responsabile del servizio Amministrativo legale.

ART.13

Incompatibilità

1. Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli enti locali secondo quanto stabilito dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31 dicembre 1993, n. 584, recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli Avvocati dello Stato, nonché quelle relative alla legge professionale.
2. Si richiama in particolare l'art. 5 comma 3 del suddetto Decreto del Presidente della Repubblica, per cui sono vietati:
 - a) incarichi di consulenza o collaborazione svolti in favore di privati;
 - b) partecipazione a commissioni di collaudo;
 - c) partecipazione a commissioni di gara, di aggiudicazione o comunque attinenti a procedure finalizzate alla scelta del contraente o del concessionario;
 - d) partecipazione a commissioni o comitati di vigilanza sull'esecuzione di piani, programmi, interventi, finanziamenti;
 - e) partecipazione a consigli di amministrazione o ad organi con poteri di gestione, esclusi i casi di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), ed esclusa la partecipazione gratuita a organi di enti con finalità culturali, scientifiche, sportive, di beneficenza, di volontariato o altri con finalità non di lucro;
 - f) partecipazione a collegi sindacali o di revisori di conti, salvi i casi espressamente previsti da leggi dello Stato, quelli di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), D.P.R. 584/1993, ed esclusa la partecipazione gratuita a organi di enti con finalità culturali, scientifiche, sportive, di beneficenza, di volontariato o altri con finalità non di lucro.

ART. 14

Anticipazioni risorse finanziarie

1. Alla Avvocatura devono essere assegnate sufficienti risorse finanziarie negli appositi capitoli di P:E.G. per provvedere a tutte le necessità delle attività proprie del Servizio. Per tutte le piccole spese di gestione, per le quali si renda inevitabile il pagamento immediato, dovranno essere concesse anticipazioni da effettuarsi da parte della cassa economale Provinciale.

ART. 15

Tassa di Iscrizione all' Albo degli Avvocati, Polizza Assicurativa, Formazione e Raccolte Giuridiche



(Medaglia d'Oro
al valor militare
per attività partigiana)

PROVINCIA DI AREZZO

1. L'iscrizione nell'Elenco speciale dell'Albo Avvocati degli Enti pubblici, nell'esclusivo interesse della Provincia di Arezzo, comporta il pagamento a cura dell'Ente ovvero il rimborso da parte dello stesso, della tassa annuale di iscrizione dovuta dall'Avvocato interno al proprio Ordine di appartenenza.
2. L'Avvocato interno, iscritto nell'Elenco speciale, deve autonomamente dotarsi di polizza assicurativa per la responsabilità professionale i cui oneri non possono essere a carico dell'Ente, di importo non inferiore a quanto previsto dal Consiglio Nazionale Forense.
3. Allo scopo di consentire all'Avvocatura Provinciale di poter svolgere nel migliore dei modi propri compiti, l'Ente è tenuto a garantire all'Avvocato dipendente, in maniera gratuita per questi ultimi, la partecipazione a eventi di formazione per un numero di ore adeguato a maturare i crediti richiesti in base al Codice deontologico. L'Ente è tenuto inoltre a mettere a disposizione i mezzi finanziari necessari per acquistare raccolte giuridiche, dottrinali, giurisprudenziali, abbonamenti e riviste anche in via telematica. Il materiale rimane di esclusiva proprietà dell'Ente, riconoscendo agli operatori del Servizio Amministrativo legale solo il diritto di uso.

CAPO II - Disciplina dei compensi professionali spettanti all'Avvocato della Provincia di Arezzo

ART. 16

Oggetto

1. Il presente capo disciplina i compensi professionali dovuti all'Avvocato dipendente della Provincia di Arezzo in applicazione dell'art. 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 90 e successive modifiche ed integrazioni e in conformità delle norme contrattuali e della legge n. 247 del 2012.

ART. 17

Oggetto del compenso

1. Al legale iscritto nell'Elenco speciale degli avvocati di cui all'art. 15, comma 1, lett. b), L. 247/2012 che rappresenta ed assiste la Provincia di Arezzo dinanzi le giurisdizioni per le quali è abilitato, a seguito di procura generale o speciale firmata dal legale rappresentante dell'ente locale, spettano i compensi professionali nei casi di:
 - a) esito favorevole del giudizio con la liquidazione giudiziale delle spese a carico della controparte soccombente, per la parte recuperata o iscritta nei ruoli esattoriali;
 - b) esito favorevole del giudizio con compensazione delle spese, per esito favorevole del giudizio si intendono:



(Medaglia d'Oro
al valor militare
per attività partigiana)

PROVINCIA DI AREZZO

- c) i provvedimenti giurisdizionali favorevoli alla Provincia di Arezzo che pronunciano nel merito della controversia a prescindere dalla denominazione (sentenza definitiva o non definitiva, ordinanza, decreto, lodi ecc...) a cognizione piena, sommaria o cautelare emessi da un'autorità giudiziaria e da collegi arbitrali, inclusi i casi di transazione;
 - d) i provvedimenti giurisdizionali che, pur non pronunciando nel merito della controversia, abbiano definito il contenzioso in favore alla Provincia, come per esempio le pronunce di inammissibilità, irricevibilità del ricorso, improcedibilità, estinzione, ecc...
2. Il comma primo è soggetto ad aggiornamento in base alla legge vigente al momento del deposito del provvedimento giurisdizionale, anche secondo l'interpretazione della giurisprudenza al tempo prevalente.

ART. 18

Quantificazione dei compensi

1. Nelle ipotesi di sentenza con condanna della controparte alla rifusione delle spese e competenze di giudizio, l'ammontare dei compensi professionali dovuti all'Avvocato è quello determinato dal giudice ed incassato dal Provincia, con esclusione di una quota pari al 15% quali oneri generali del servizio.
2. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con compensazione delle spese, è dovuto il compenso al legale incaricato della controversia nell'ambito della disponibilità garantita nell'apposito capitolo di bilancio provinciale destinato alla liquidazione dei compensi professionali dell'Avvocatura.
3. Il compenso di cui al comma 2 è determinato tenendo conto del valore della controversia secondo gli scaglioni stabiliti dai decreti interministeriali (da ultimo D.M. 10 marzo 2014, n.55 e sue successive modificazioni), applicando una decurtazione del 40% ai valori di riferimento in essi indicati per le singole fasi di giudizio affrontate; lo stesso parametro si applica ai casi di mediazione e di negoziazione assistita con riferimento alla fase di conciliazione. Per le cause di valore indeterminato si applica il valore minimo.
4. Il compenso spettante per le transazioni, fermo restando quello per l'attività svolta precedentemente l'adozione dell'atto transattivo, è determinato nella misura del compenso liquidabile per la sola fase decisionale della lite ed indicato quale valore di riferimento.
5. Non è dovuto alcun compenso nel caso la sentenza, pur favorevole all'Ente, abbia evidenziato inadeguatezza della difesa giudiziale che abbia comportato decadenze, preclusioni o effetti pregiudizievoli per la Provincia, e non sia conseguenza di indisponibilità di informazioni tempestivamente richieste e sollecitate ai competenti Servizi della Provincia e non pervenute nei termini.

ART. 19

Compensi in caso di costituzione congiunta con avvocati esterni



(Medaglia d'Oro
al valor militare
per attività partigiana)

PROVINCIA DI AREZZO

1. Nelle ipotesi in cui la difesa sia svolta da un avvocato esterno e da uno interno, in forma congiunta, non viene normalmente riconosciuto ai legali interni alcun importo. Non viene considerato incarico congiunto la mera domiciliazione. All'Avvocato interno spetta un compenso solo nell'ipotesi in cui allo stesso sia espressamente demandata la redazione di specifici atti.

ART. 20

Corresponsione dei compensi

1. Il compenso rappresenta la retribuzione per l'attività professionale prestata in favore della Provincia di Arezzo ed è corrisposto a ciascun avvocato:
 - a) nei limiti del proprio trattamento economico complessivo in conformità dell'art. 9 del decreto-legge n. 90 del 2014;
 - b) nei limiti dello stanziamento in bilancio nel caso di giudizi con spese parzialmente o totalmente compensate.
2. Il rispetto del limite del trattamento economico complessivo annuale lordo (trattamento fondamentale ed accessorio) è verificato sommando le procuratorie per cause vinte e per cause compensate.
3. I compensi sono comprensivi degli oneri contributivi ed assicurativi. Restano a carico dell'ente gli oneri relativi all'IRAP. All'atto della liquidazione, la Provincia di Arezzo applica le ritenute previdenziali, fiscali ed assistenziali di legge.

ART. 21

Liquidazione dei compensi

1. I compensi sono liquidati dal dirigente del Settore I "*Affari Legali-Programmazione-organizzazione*", con propria determinazione e gravano sull'apposito capitolo di bilancio provinciale destinato alla liquidazione dei compensi professionali dell'Avvocatura.
2. In caso di mancata liquidazione nel provvedimento del Giudice delle spese di lite, ai fini della liquidazione dei compensi il servizio amministrativo legale presenta notula dettagliata, stilata secondo i criteri sopra indicati, vistata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo.
3. In caso di incarico svolto tra più avvocati dell'Ente, il Responsabile del servizio Amministrativo legale indica la ripartizione del compenso secondo la partecipazione effettivamente prestata dai legali alla pratica ai sensi di quanto disposto dall'art. 4.
4. La liquidazione dei soli compensi corrisposti da soggetti terzi in seguito a sentenze di condanna, potrà essere effettuata a cadenza semestrale (o annuale) dietro precisa rendicontazione dell'attività svolta e indicazione dei relativi accertamenti.
5. La liquidazione di compensi effettuata sulla base dello stanziamento di bilancio per giudizi favorevoli all'Ente conclusi con spese compensate, potrà essere effettuata solo dopo la costituzione annuale del Fondo dipendenti .



(Medaglia d'Oro
al valor militare
per attività partigiana)

PROVINCIA DI AREZZO

ART. 22

Compensi per domiciliazione

1. Nel caso in cui presso l'Avvocatura della Provincia di Arezzo siano presenti domiciliazioni, i compensi dovuti all'Ente sono commisurati in base al tariffario forense vigente.

ART. 23

Rinvii

1. La correlazione tra compensi professionali percepiti in base alla presente disciplina e retribuzione di risultato, prevista dai contratti collettivi nazionali di entrambi i comparti, è disciplinata dalla contrattazione decentrata integrativa per i rispettivi livelli.

CAPO III- Disciplina dell'attività pareristica dell'Avvocatura Provinciale

ART. 24

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si pone l'obiettivo di dettare agli operatori dei Servizi, e sul fronte opposto all'Avvocatura, oggi denominata Servizio Amministrativo legale quale struttura chiamata a rendere la prestazione tramite la redazione del parere legale, gli standard qualitativi in termini di modalità di presentazione della richiesta e tempistica delle prestazioni, che dovrebbero andare a vantaggio dell'operatività della Provincia in termini di efficacia ed efficienza.

ART. 25

Oggetto e forma del parere legale

1. Il parere legale è una consulenza scritta resa dall'avvocato Provinciale su questioni giuridiche poste alla sua attenzione, finalizzata ad orientare eventuali azioni dell'Amministrazione, assumere o meno iniziative, rinunciare alle stesse.
2. Il parere viene rilasciato con le stesse modalità con cui è richiesto.

ART. 26

Caratteristiche della funzione consultiva

1. Trattandosi di attività tecnico gestionale, l'Avvocatura rilascia pareri legali su questioni di diritto ad essa sottoposte dai dirigenti dei Servizi, funzionari titolari di Posizioni organizzative e dal Segretario genera-



(Medaglia d'Oro
al valor militare
per attività partigiana)

PROVINCIA DI AREZZO

le. Il parere non può essere chiesto e rilasciato per sostituire o eludere un'attività amministrativa di competenza dei soggetti suindicati o di altri soggetti gerarchicamente sottoposti.

2. I pareri sono consultivi, facoltativi e non vincolanti per i destinatari. Qualora il parere sia inserito o richiamato nella premessa di un atto o provvedimento che, tuttavia, disponga in maniera diversa dalle conclusioni in esso formulate, delle ragioni di tale divergenza dovrà esser dato conto nel contesto dell'atto stesso.

ART. 27

Modalità di richiesta del parere legale

1. La richiesta di parere legale, consistente nella formulazione di un quesito necessariamente da presentarsi in forma scritta, deve essere accompagnata da una dettagliata e motivata relazione sulle questioni sottoposte all'esame dell'Avvocatura ivi compresa una sintetica esposizione degli elementi in fatto e in diritto delle motivazioni poste a base dell'atto e/o del comportamento assunto o da assumere dall'Ufficio.
2. Se richiesti, i Servizi interessati devono rimettere all'Avvocatura tutti gli atti, i documenti e i chiarimenti da questa ritenuti ulteriormente necessari per la compilazione del parere, nonché a fornire i supporti tecnici e professionali necessari per lo svolgimento della prestazione richiesta.
3. L'osservanza di quanto sopra è da considerarsi condizione per il rilascio del parere.

ART. 28

Indipendenza dei soggetti che rilasciano il parere

1. Nell'esercizio delle funzioni di competenza, l'Avvocato provinciale svolge la sua attività professionale con libertà, autonomia di giudizio ed indipendenza dall'apparato amministrativo, con esclusione di ogni attività di gestione amministrativa nel rispetto delle norme dettate dalla legge professionale, dal codice deontologico della professione forense, da altre disposizioni speciali comunque applicabili.
2. Il parere è reso dal Responsabile del servizio amministrativo legale in persona.

ART. 29

Termini

1. I pareri sono resi di regola nel termine medio di giorni 20 (venti) dalla richiesta e ricezione della documentazione, purché ciò sia compatibile con gli impegni connessi all'attività propriamente processuale in carico al Servizio in quel particolare momento.
2. Dell'eventuale ritardo nella compilazione del parere deve essere data motivata comunicazione scritta al soggetto richiedente formulando una previsione dei tempi di evasione della pratica.



(Medaglia d'Oro
al valor militare
per attività partigiana)

PROVINCIA DI AREZZO

3. Qualora il parere sia richiesto in via di urgenza, esso è reso nei tempi tecnici più brevi possibili e comunque nel termine medio di giorni 10 (dieci); della manifestata urgenza risponde il richiedente.

ART. 30

Accesso ai pareri

1. I pareri legali non costituiscono atti o provvedimenti amministrativi e pertanto sono sottratti dall'accesso di cui alla L. 241/90, a meno che non siano richiamati espressamente in un atto o provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento. La richiesta di accesso in tal caso è indirizzata al Servizio che ha adottato l'atto o il provvedimento conclusivo, che evade la richiesta.
2. È fatto salvo il diritto di accesso dei consiglieri provinciali da esercitare nelle forme e nei modi previsti da atti regolamentari della Provincia, funzionale all'espletamento del mandato. Salvo che non ricorra l'eccezione di cui al comma 1, i consiglieri sono comunque tenuti al segreto d'ufficio.
3. È comunque differito l'accesso ai consiglieri, quando i pareri sono resi in relazione ad una lite potenziale o in atto; in tale ipotesi è differito l'accesso anche all'eventuale corrispondenza intercorsa, sia interna che esterna; il differimento cessa con la definizione della lite e comunque con il venir meno della potenzialità della lite.
4. L'accesso ai pareri legali da parte dei consiglieri provinciali è di competenza del Servizio Amministrativo legale; la richiesta di accesso deve essere precisa e puntuale, escluse richieste generiche o generalizzate e comunque tali da comportare un'attività di ricerca ed elaborazione di dati, pregiudizievole al buon andamento del Servizio.

ART. 31

Riserva di ricorso all'ausilio di professionisti esterni

1. Per la redazione del parere potrà essere dato incarico, con specifico decreto del Presidente, a legali esterni di comprovata pluriennale esperienza nella materia di che trattasi, con richiesta di compenso proporzionato all'importanza dell'incarico richiesto e comunque non esorbitante quanto previsto dal DM 55/2014.
2. L'incarico di cui al comma 1 potrà essere dato nei seguenti casi:
 - a) questioni di particolare complessità;
 - b) necessità di particolare specializzazione non presente all'interno dell'Ufficio;
 - c) quando gli avvocati interni non intendano accettare incarichi che sappiano di non poter svolgere con adeguata competenza conformemente a quanto previsto dal Codice deontologico forense;
 - d) interesse privato dell'avvocato Provinciale, anche potenziale, sull'oggetto del parere;
 - e) conflitto di interesse;
 - f) altre situazioni di carattere eccezionale debitamente motivate.



(Medaglia d'Oro
al valor militare
per attività partigiana)

PROVINCIA DI AREZZO

ART. 32

Relazione annuale

1. Il Responsabile del Servizio Amministrativo legale provvede, entro il 31 marzo di ogni anno, ad inviare al Presidente una Relazione sull'attività del Servizio dell'anno precedente, con particolare riferimento all'andamento del contenzioso e alla par eristica resa ai Servizi dell'Ente.

Art. 33

Interventi in Consiglio Provinciale

1. L'Avvocato provinciale, qualora sia invitato alle riunioni del Consiglio Provinciale, ai sensi delle vigenti norme regolamentari, deve partecipare alle stesse oltre che per chiarire lo stato del contenzioso in cui è parte la Provincia di Arezzo, per illustrare i pareri legali resi e richiamati nelle proposte dirigenziali di deliberazione consiliare.

CAPO IV – Disposizioni finali

ART. 34

Abrogazioni, rinvii e entrata in vigore

1. Il presente Regolamento sostituisce la disciplina precedente in materia.
2. Per quanto non espressamente previsto nel Regolamento si applicano le norme vigenti in materia.
3. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività del Decreto di approvazione.